

RELAZIONE PERIODICA
sulla situazione gestionale dei
Servizi Pubblici Locali a rilevanza economica
della Città metropolitana di Torino
AI SENSI DELL'ART. 30 D. LGS. n. 201/2022

Indice generale

1. CONTESTO DI RIFERIMENTO.....	3
2. LA RICOGNIZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA.....	7
SERVIZI PUBBLICI DI RILEVANZA ECONOMICA GESTITI MEDIANTE FORME DIVERSE DALL'IN HOUSE PROVIDING.....	8
SERVIZI PUBBLICI DI RILEVANZA ECONOMICA GESTITI DAGLI ENTI LOCALI DELL'AREA METROPOLITANA RIENTRANTI NEL PERIMETRO PREVISTO DALL'ART.30 DEL D.LGS 201/2022.....	8

RELAZIONE PERIODICA AI SENSI DELL'ART. 30 D. LGS. n. 201/2022

1. CONTESTO DI RIFERIMENTO

L'articolo 30 del D.lgs. n. 201/2022 recante “**Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali**”, prevede che: *“1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.*

2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.

3. In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.”

La disposizione, come rimarcato già nelle precedente relazione annuale, prevede una “ricognizione periodica”, della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica affidati dai Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, le loro eventuali forme associative, le Città metropolitane e le Province, nonché gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio.

La ricognizione deve essere contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione costituisce appendice della ricognizione dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del D.lgs n. 175/2016.

A differenza della precedente relazione, esitata in sede di prima applicazione contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del D.lgs n. 175/2016 (TUSP) con Deliberazione del Consiglio Metropolitano di Torino n. 58/2023 del 21 dicembre 2023, la presente relazione viene approvata quale atto distinto poiché non risultando affidamenti di servizi pubblici a rilevanza economica a *società in house*.

Per l'art. 2, c. 1, lett. d), del D.Lgs. 23 dicembre 2022 n. 201, sono **servizi di interesse economico generale di livello locale o servizi pubblici locali di rilevanza economica**, *«i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale»*.

Il presente documento assolve l'obbligo di cui all'art. 30, comma 1 del D. Lgs. n. 201/2022 (*Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*) entrato in vigore il 31/12/2022.

Per dare corso a quanto disposto dal D. lgs 201/2022, con nota n. 142435 dell'8/10/2024 è stata avviata l'annuale ricognizione interna, che ha coinvolto tutte le Direzioni dell'Ente, al fine di individuare gli affidamenti di SPL di rilevanza economica in

essere alla data del 31/12/2023 e tuttora in corso e per essi è stata condotta la verifica della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta.

La ricognizione interna all'Ente è stata svolta sulla base delle seguenti linee di indirizzo:

1. ricognizione riguardante solo i servizi affidati dall'ente, con esclusione, quindi, dei servizi a rete, a rilevanza economica, affidati da altri enti competenti che, insistendo sul medesimo territorio, abbiano autonomamente affidato un servizio in forma aggregata;
2. servizi pubblici locali a rete, di rilevanza economica, che attengono alle c.d. utilities, ossia:
 - rifiuti
 - idrico
 - distribuzione del gas
 - trasporto pubblico locale (TPL)
3. fra i servizi pubblici locali di rilevanza economica non a rete vanno inclusi quelli rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto della Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica del MIMIT, n. 639 del 31 agosto 2023, recante *“Regolazione del settore dei servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica: adozione di atti di competenza in attuazione dell'art. 8 del D. lgs. n. 201 del 2022”*.

Nello specifico:

- impianti sportivi (fatta eccezione per gli impianti a fune espressamente esclusi dall'art. 36 del D.lgs. n. 201/2022);
- parcheggi;
- servizi cimiteriali (citati anche i funebri se erogati come servizi pubblici locali);
- luci votive;

- trasporto scolastico.
4. sono esclusi i servizi strumentali e quelli di interesse generale privi di rilevanza economica (sanitari, sociali, socio-assistenziali e culturali).

Su questa base di indirizzo, la ricognizione operata non ha portato all'individuazione di alcuna tipologia di servizio affidato dalla Città metropolitana di Torino rientrante nell'ambito di applicazione della disciplina richiamata, confermandosi quanto già emerso nella precedente ricognizione annuale.

L'unico servizio a rilevanza economica riguarda lo svolgimento dell'attività di distribuzione del gas naturale nell'ambito territoriale "Torino 2".

Trattandosi di servizio a rete soggetto alla vigilanza ed alla disciplina dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), lo stesso non rileva ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs 201/2022 e per i fini dallo stesso perseguiti e per cui la presente relazione è obbligatoriamente predisposta.

Tutte le informazioni relative a tale servizio a rete di distribuzione del gas naturale sono comunque disponibili sul sito della Città metropolitana di Torino al link:

<http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/azioni-integrate-enti-locali/distribuzione-del-gas-naturale>

2. LA RICOGNIZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA

La Città metropolitana di Torino non gestisce alcun servizio di rilevanza economica, diverso da quelli di cui al precedente punto.

In relazione alle disposizioni del Decreto citato, la presente ricognizione non comprende:

- i servizi affidati dagli enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino di servizio;
- i servizi di distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale, ai sensi dell'art. 35 del decreto;
- i servizi dello sport, non rientranti tra i servizi a rilevanza economica attesa la gestione sociale degli impianti sportivi e delle palestre scolastiche di proprietà dell'Ente. Il patrimonio disponibile è riepilogato sul portale dell'Ente al link:

<http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/edilizia-scolastica-impianti-sportivi/impiantistica-sportiva/patrimonio>

Ai fini della massima trasparenza dovuta agli stakeholder dell'Ente, si è provveduto ad effettuare la verifica del perimetro di rilevazione, utilizzando l'elenco – ancorché indicativo e non esaustivo – messo a disposizione da ANAC.

Di seguito si inserisce la Tabella a) di ricognizione dei Servizi Pubblici di Rilevanza economica con indicazione nelle note dei riferimenti del soggetto gestore, diverso da Città metropolitana di Torino, ove pertinente.

SERVIZI PUBBLICI DI RILEVANZA ECONOMICA GESTITI MEDIANTE FORME DIVERSE DALL'IN HOUSE PROVIDING

Non ricorre la fattispecie, in quanto non vi sono servizi di interesse economico generale a livello locale affidati da Città metropolitana di Torino

SERVIZI PUBBLICI DI RILEVANZA ECONOMICA GESTITI DAGLI ENTI LOCALI DELL'AREA METROPOLITANA RIENTRANTI NEL PERIMETRO PREVISTO DALL'ART.30 DEL D.LGS 201/2022

Per effetto del combinato disposto di cui al comma 1 dell'articolo 9 del D.Lgs. n. 201/2022 e al comma 85 dell'articolo 1 lettera d) della Legge n. 56/2014, che pone in capo alle Province lo svolgimento di funzioni di raccolta ed elaborazione dati e assistenza tecnica ed amministrativa agli Enti Locali del territorio, l'Ufficio competente ha realizzato una sezione del portale internet dell'Ente dedicata alla pubblicazione degli atti di ricognizione e loro allegati, adottati da ciascun Ente Locale del territorio metropolitano con popolazione maggiore di 5.000 abitanti.

Da una prima analisi, sono individuati nell'ambito soggettivo dimensionale per popolazione iscritta ai registri anagrafici (dato ISTAT all'1/01/2023):

- 64 comuni;
- 4 unioni di comuni;
- 9 unioni montane.

In ragione delle tempistiche di adozione degli atti medesimi, si è fatto riferimento, per individuare i soggetti del bacino interessato, ai dati della popolazione disponibili al 1 gennaio 2023, essendo l'elemento su cui possono basarsi i singoli Enti al fine di rispondere alle richieste del Decreto per i Servizi di rilevanza economica resi nel corso del 2023.

In tale sezione confluiscono quindi gli atti ricognitivi deliberati a dicembre 2023 – in sede di prima applicazione della normativa come novellata dal Decreto Legislativo – riferentisi a quanto in essere nel corso dell'anno 2022 – nonché gli atti che sono stati adottati nel corso

del 2023; i relativi atti ricognitivi e le singole deliberazioni di adozione degli stessi saranno oggetto di deliberazione entro il 31 dicembre 2024 e verranno quindi resi disponibili attraverso la medesima sezione del portale internet di Città metropolitana.

La sezione del portale internet di Città metropolitana è disponibile al seguente link:

<http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/attivita-produttive/servizi-pubblici-locali-rilevanza-economica/servizi-gestiti-da-comuni-unioni-comuni-montane>

Con nota prot. n.152123 del 25 ottobre 2024 si è provveduto a richiedere agli Enti interessati l'inoltro della documentazione di specie ai fini della pubblicazione sul portale di questo Ente.

Ad oggi è pervenuto riscontro dagli Enti e per i servizi di cui ai seguenti allegati:

- all.1 – elenco degli Enti che hanno fornito riscontro circa l'adozione degli atti previsti dall'art. 30 del D.Lgs 201/2022;
- all.2 – elenco degli Enti che hanno fornito indicazione dei Servizi Pubblici Locali di Rilevanza Economica *non a rete* attivati;
- all.3 – elenco degli Enti che hanno fornito indicazione dei Servizi Pubblici Locali di Rilevanza Economica *in house* attivati;
- all.4 – elenco degli Enti che hanno fornito indicazione dei Servizi Pubblici Locali di Rilevanza Economica *a rete* a cui aderiscono;